

COMUNE DI CODOGNE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEI PESI PUBBLICI
~~**CON ALLEGATA TABELLA**~~

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.

1951 - (n. 1875 cat.)

REGOLAMENTO

RAGIONE DI PRIVATIVA COMUNALE

Art. 1 — Il Comune di Clodugno esercita il diritto di peso pubblico con ragione di privativa in base alle disposizioni della legge Comunale e Provinciale e dell'art. 209 del T. U. sulla Finanza Locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175. Nondimeno è in facoltà dei cittadini di valersi anche in pubblico di pesi proprii o presi occasionalmente in prestito gratuito per la pesatura di derrate o di merci che essi vendono o comprano nel proprio interesse. In ogni caso la prestazione gratuita di pesi non deve assumere, per la sua frequenza, carattere di concorrenza alla privativa comunale.

INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI PESO

Art. 2. — La riscossione dei diritti di peso pubblico, accordata per legge al Municipio, è affidata a pesatori pubblici nominati dalla Giunta Municipale.

La riscossione degli accennati diritti di peso è affidata ad Agenti giurati alle dipendenze del Comune a meno che il Comune non intendesse provvedervi col sistema dell'appalto.

Se qualcuno degli interessati non ottemperasse agli inviti fatti dai pesatori, nell'intento di garantirsi dell'esattezza della pesatura, essi potranno anche rifiutarsi di pesare.

TURNI PER LE PESATURE

Art. 7 — E' assolutamente prescritto che le pesature si facciano per turno regolare a misura della presentazione degli accorrenti, con esclusione di ogni preferenza che alteri il turno.

Ove sia per rendersi necessario nei casi di grande affluenza ai pesi, i turni potranno anche essere regolati mediante la consegna di numeri d'ordine da ritirarsi dagli addetti ai pesi man mano che gli interessati si presentano a richiedere l'opera dei pesatori.

TARE ESENTI DA PAGAMENTI E REGISTRAZIONE DELLE MEDESIME SULLE BOLLETTE DI PESO

Art. 8 — I veicoli, i recipienti e gli imballaggi vuoti saranno riammessi al peso per la tara senza pagamento di nuovo diritto o tassa, se presentati nelle 24 ore all'ufficio del peso che già accertò il peso lordo accompagnati dalla relativa bolletta di peso, e purchè non lascino sospetto di sostituzione o di altri maneggi o sotterfugi a danno del pubblico.

Quando la presentazione dei carri, recipienti ed imballaggi vuoti risulta regolare i pesatori pubblici aggiungono sulla bolletta volante e sulla madre corrispondente il risultato della tara, eseguitone il peso, essendo vietato notare a titolo di tara, senza pesatura, quantità qualunque quand'anche si dica stabilita di comune accordo fra venditore e compratore.

CONTEGNO DEI PESATORI VERSO IL PUBBLICO

Art. 9 — I pesatori devono usare modi cortesi col pubblico e dare gli schiarimenti di cui fossero richiesti, astenendosi da qualsiasi ingerenza, incarico od atto estraneo alle loro mansioni.

DIVIETO AI PESATORI DI RICEVERE DEPOSITI A GARANZIA DEI DIRITTI DI PESO

Art. 10 — E' vietato ai pesatori di far credito dell'importo delle bollette e di ricevere depositi di somme a garanzia dei diritti di pesatura. Il pagamento dei diritti deve essere fatto subito dopo la pesatura.

DIVIETO AI PESATORI DI RILASCIARE DUPLICATO DI BOLLETTE E DICHIARAZIONI DI PESO

Art. 11 — E' severamente proibito di rilasciare duplicato di bollette od equivalenti dichiarazioni per iscritto senza l'autorizzazione della Segreteria del Comune.

I pesatori pubblici debbono insomma tutelare gli interessi del Comune e quelli dei cittadini con la massima imparzialità e regolarità.

RECLAMI

Art. 12 — Per i reclami contro la gestione dei pesi pubblici gli interessati dovranno rivolgersi al Municipio.

ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 13 — Per l'accertamento e conciliazione delle contravvenzioni al presente regolamento si applicheranno gli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale.

TARIFFA

per l' applicazione dei diritti di pesa pubblica

MERCI VARIE

Pesi fino a 20 g	L.	60,="
" da 20 "50 g	"	120,="
" " 50 "100 g	"	170,="
" " 100 "200 g	"	200,="
" oltre i 200 g. : per g.	"	2,="

BESTIAMI

Polli, torti ed equini.....	L.	100,="
Vacche, giovenche e vitelloni.....	"	80,="
Vitelli e cuni.....	"	80,="

La seguente tariffa obbligatoria in tutto il territorio del Comune di Codogné é stata approvata con delibera N. 3 del 1/3/1960, dal Consiglio Comunale.

La presente tariffa dovrà essere, a cura dei proprietari, esposta in luogo perfettamente visibile al pubblico.

Codogné, li 1° Marzo 1960

Il Sindaco

Pesate superiori a	Kg. sino a	Kg.
L.	oltre la marca da bollo.	
Pesate superiori a	Kg. sino a	Kg.
L.	oltre la marca da bollo.	
Pesate superiori a	Kg. sino a	Kg.
L.	oltre la marca da bollo.	

ANNOTAZIONI — Nei predetti diritti di peso, contemplati dalle varie tariffe, è compreso l'obbligo di pesare vuoti i veicoli, i recipienti e gli imballaggi di tara senza pagamento di nuovo corrispettivo (art. 8 del regolamento).

Una copia della presente tariffa deve essere tenuta esposta nel locale della pesa, a disposizione del pubblico.

Il presente regolamento per l'esercizio dei pesi pubblici con annessa tariffa venne deliberato dal Consiglio Comunale in data

22 novembre 1958 col N.

IL SINDACO



Il Segretario

Mario

PESO PUBBLICO		
Tipologia servizio	importo tariffa/diritto	note
Tariffa diritti	€ 2,00 pesi fino a 150 q.li € 3,50 pesi oltre i 150 e fino a 250 q.li € 5,00 pesi oltre i 250 q.li	
Diritto concessione servizio	€ 30,00 contributo annuo	Concessionario: Cantina Soc. Coop. di Codognè